



STUDIO TECNICO GUIDI

www.studiotecnicoguidi.it E-mail info@studiotecnicoguidi.it

Via Rignano 11/B-8 52012 Bibbiena Stazione (AR)

Tel/Fax. 0575 594665



COMUNE DI BIBBIENA

PROVINCIA DI AREZZO
Via Berni n°25 52011 Bibbiena (Ar)

PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

(L.447/95 – D.P.C.M. 14/11/97 – L.R.89/98 e ss.mm.ii. – D.C.R.77/00)

REGOLAMENTO ATTUATIVO

IL SINDACO

RESP. UFFICIO URBANISTICA

TECNICO COMPETENTE

GUIDI Per. Ind. GIUSEPPE

TECNICO COMPETENTE

GUIDI Per. Ind. ENRICO

Lo Studio: Acustica Ambientale secondo L.447/95, Valutazione rischio esposizione al rumore secondo D.lgs 195/06, Acustica Edilizia secondo D.P.C.M. 05/12/97 (progettazione e verifica), Valutazione rischio esposizione alle vibrazioni secondo D.Lgs 187/05, progettazione insonorizzazioni e correzione acustica degli ambienti. Progettazione impianti Termici, Climatizzazione, Idrici Sanitari, Elettrici, Pratiche Prevenzione Incendi. Sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs 626/94, D.Lgs 494/96. Denuncia per smaltimento rifiuti, Emissioni in atmosfera. Organizzazione e tenuta corsi formazione-informazione sicurezza nei luoghi di lavoro, prevenzione incendi e pronto soccorso.

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
Articolo 1: Campo di applicazione.....	5
Articolo 2: Finalità e obiettivi della zonizzazione	5
Articolo 3: Rapporti fra Piano di Classificazione Acustica e strumenti urbanistici generali ed attuativi.....	6
Articolo 4: Ambiti di tutela.....	7
Articolo 5: Aggiornamento del P.C.C.A.	7
TITOLO II: ADEMPIMENTI A CARICO DEI SOGGETTI CHE INTENDONO ESEGUIRE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE	8
Articolo 6: Classificazione acustica e limiti di rumore.....	8
Articolo 7: Direttive generali per la formazione degli strumenti urbanistici attuativi	11
Articolo 8: Direttive in materia di impatto acustico per l’attuazione di progetti urbanistici ed edilizi	11
Articolo 9: Relazione di impatto acustico da allegare alle richieste di concessione edilizia ..	12
Articolo 10: Relazione di impatto acustico da allegare ai progetti di opere stradali e infrastrutture di trasporto	14
Articolo 11: Documentazione da presentare in caso di riuso o cambio di destinazione del patrimonio edilizio esistente	15
Articolo 12: Piani aziendali di risanamento acustico	16
Articolo 13: Adeguamento dei piani di risanamento.....	17
TITOLO III: PRESCRIZIONI IN ORDINE ALLA UTILIZZAZIONE EDILIZIA DEI SUOLI E ALLA ESPOSIZIONE ALL’INQUINAMENTO ACUSTICO.....	17
Articolo 14: Prescrizioni per gli interventi di utilizzazione edilizia dei suoli, relativi ai nuovi comparti urbanistici, finalizzate alla protezione dall’inquinamento acustico	17
Articolo 15: Prescrizioni per gli interventi di utilizzazione edilizia dei suoli, relativi a strumenti urbanistici attuativi in contesti ad impianto consolidato, finalizzate alla protezione dall’inquinamento acustico	18

Articolo 16: Prescrizioni per gli interventi di utilizzazione edilizia dei suoli, relativi a interventi edilizi diretti, finalizzate alla protezione dall'inquinamento acustico.....	18
Articolo 17: Prescrizioni da osservare per la tutela dell'ambiente esterno in caso di realizzazione di edifici in cui si prevedano impianti, funzioni o attività in grado di provocare inquinamento acustico.....	19
Articolo 18: Prescrizioni da osservare in caso di progettazione e realizzazione di infrastrutture di trasporto	19
TITOLO IV: REQUISITI DI ISOLAMENTO ACUSTICO DEGLI EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE OD INTERESSATI DA INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO	19
Articolo 19: Requisiti passivi minimi da garantire.....	19
TITOLO V: DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE	20
Articolo 20: Definizione di attività rumorosa	20
Articolo 21: Limiti all'uso del patrimonio edilizio per la installazione di attività, funzioni e/o impianti in grado di determinare effetti di inquinamento acustico	20
Articolo 22: Requisiti di isolamento acustico da assicurare per immobili o loro parti, in cui si trovino installazioni ed impianti o si svolgano attività determinanti effetti di inquinamento acustico.....	21
Articolo 23: Prescrizioni relative alla installazione di impianti in grado di generare vibrazioni trasmissibili per via strutturale.....	22
TITOLO VI: ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE	23
Articolo 24: Definizioni e deroghe.....	23
Articolo 25: Emergenze	23
Articolo 26: Prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione in deroga per i cantieri edili, stradali ed assimilabili.....	23
Articolo 27: Relazione di impatto acustico per la richiesta del rilascio della deroga ai limiti di classe acustica relativamente ai cantieri edili e/o stradali o assimilabili.....	24

Articolo 28: Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto.....	26
Articolo 29: Prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione in deroga per manifestazioni, spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto (Luna park – feste paesane – spettacoli circensi)	26
Articolo 30: Attività temporanee o manifestazioni che non rientrano in nessuno dei casi precedenti	29
Articolo 31: Modalità per il rilascio delle autorizzazioni.....	30
TITOLO VII: ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE	31
Articolo 32: Macchine da giardino.....	31
Articolo 33: Macchine agricole.....	31
Articolo 34: Altoparlanti.....	31
Articolo 35: Allarmi acustici.....	32
TITOLO VIII: SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI.....	32
Articolo 36: Sanzioni amministrative	32
Articolo 37: Sospensione e revoca delle autorizzazioni	33

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1: Campo di applicazione

1. Le presenti norme disciplinano le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della Legge 447/95 e della L.R. n.89/98 e ss.mm.ii..
2. Ai fini della individuazione delle differenti zone acustiche il territorio comunale è stato suddiviso in zone corrispondenti alla classificazione di cui al D.P.C.M. 01.03.1991 e della Tab. A dell'allegato al D.P.C.M. 14.11.1997; i valori limite sono quelli riportati nelle Tabelle B e C dell'allegato suddetto.

Articolo 2: Finalità e obiettivi della zonizzazione

1. La zonizzazione acustica del territorio comunale, nel rispetto delle leggi nazionali e regionali di settore, è stata progettata per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - a) stabilire gli standard minimi di comfort acustico da ottenere nelle diverse parti del territorio comunale, in riferimento alle caratteristiche e alle destinazioni d'uso di ogni singola zona, e in base alle classificazioni di cui alla Tabella A dell'allegato al D.P.C.M. 14.11.1997;
 - b) adottare i Piani di Risanamento acustico di cui all'art.7 della legge 26.10.1995 n. 447, in caso di superamento dei valori di attenzione di cui all'Art.2 comma 1-g) della Legge 26.10.1995 n. 447, nonchè nei casi previsti dall'Art. 4, comma 1-a), ultimo periodo della medesima Legge;
 - c) permettere la definizione delle priorità d'intervento, in base al grado di sensibilità delle aree e degli insediamenti esposti all'inquinamento acustico e alla consistenza del divario rilevato tra stato di fatto e requisiti minimi di legge;
 - d) fornire appoggio tecnico-legale all'azione dell'Ente comunale per la gestione delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie e per la regolamentazione degli usi del patrimonio



edilizio e delle attività consentite nel territorio, perseguendo obiettivi di tutela dell'ambiente urbano ed extraurbano dall'inquinamento acustico.

Articolo 3: Rapporti fra Piano di Classificazione Acustica e strumenti urbanistici generali ed attuativi

1. Con l'adozione del Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale il Comune di Bibbiena recepisce i principi di tutela dell'inquinamento acustico espressi dalla Legge 26.10.1995 n. 447.
2. Dal momento dell'adozione del P.C.C.A., gli strumenti urbanistici generali (Varianti al P.R.G.) ed attuativi (Piani Particolareggiati, Piani di Lottizzazione, Piani di Recupero, Piani di Recupero Urbano ecc.) devono essere finalizzati al rispetto dei livelli di comfort acustico prescritti dalla Legge 26.10.1995 n. 447, dal D.P.C.M. 14.11.1997 e dalla normativa regionale (L.R. 01.12.1998 n. 89 e ss.mm.ii e relativi provvedimenti attuativi). I medesimi obiettivi devono essere perseguiti anche nella fase attuativa degli strumenti urbanistici generali ed attuativi già in vigore al momento dell'adozione del P.C.C.A. Inoltre, il P.R.G. dovrà essere adeguato alle previsioni del P.C.C.A. entro 12 mesi dall'approvazione di tale strumento (Art. 7 comma 1 L.R. 89/98 e ss.mm.ii.).
3. Il quadro conoscitivo di supporto al P.C.C.A. costituisce parte integrante del quadro conoscitivo del Piano Strutturale previsto dall'Art. 24 della L.R. 5/95, in quanto il P.C.C.A. fa parte dei Piani e programmi di settore di competenza comunale aventi effetti sull'uso e la tutela delle risorse del territorio.
4. Il Regolamento Urbanistico del Comune dovrà essere formato in conformità e coerenza con le scelte del P.C.C.A. sia nella sua struttura generale che nelle singole previsioni di zona. Qualora non sia possibile ottenere piena coerenza fra i due strumenti si dovrà procedere con apposite e motivate modifiche al P.C.C.A.

Articolo 4: Ambiti di tutela

1. L'ambito di tutela dall'inquinamento acustico così come risultante dal Piano di Classificazione approvato ai sensi della L.R. 89/98 e ss.mm.ii., corrisponde all'intero territorio comunale.
2. In corrispondenza della rete stradale di grande viabilità e delle linee ferroviarie sono stati individuate fasce di rispetto a cui è stata assegnata la classe IV, in quanto tali aree possiedono le caratteristiche delle classi assegnate e secondo quanto descritto nella relazione tecnica allegata al Piano.

Articolo 5: Aggiornamento del P.C.C.A.

1. Il P.C.C.A. dovrà essere aggiornato, attraverso apposite varianti, ogni qualvolta nuove necessità o problemi di carattere urbanistico e infrastrutturale richiedano la modifica delle scelte operate. Le varianti, da approvare con le procedure di cui all'Art. 5 della L.R. 89/98 e ss.mm.ii., dovranno essere ispirate al raggiungimento degli obiettivi e finalità del P.C.C.A. di cui al precedente Art. 2.
2. Il P.C.C.A. dovrà essere comunque aggiornato, con le procedure di cui al comma precedente, in occasione delle periodiche verifiche e varianti al Regolamento Urbanistico, in coerenza con esse e in occasione di eventuali varianti e/o aggiornamenti delle scelte del Piano Strutturale.
3. La redazione degli strumenti urbanistici attuativi, ai sensi dell'Art. 7 della L.R. 89/98 e ss.mm.ii., è integrata dalla previsione di zonizzazione acustica interna, sulla base della destinazione d'uso delle singole aree.

TITOLO II: ADEMPIMENTI A CARICO DEI SOGGETTI CHE INTENDONO ESEGUIRE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE

Articolo 6: Classificazione acustica e limiti di rumore

1. Il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14.11.1997 e di seguito riportati:

Valori limite di emissione - Leq in dB(A) (Tabella B dell'Allegato al D.P.C.M. 14/11/1997)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06:00 – 22:00)	Notturmo (22:00 – 06:00)
I - aree particolarmente protette	45	35
II - aree prevalentemente residenziali	50	40
III - aree di tipo misto	55	45
IV - aree di intensa attività umana	60	50
V - aree prevalentemente industriali	65	55
VI - aree esclusivamente industriali	65	65

NOTA - Valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A)
 (Tabella C dell'Allegato al D.P.C.M. 14/11/1997)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06:00 – 22:00)	Notturmo (22:00 – 06:00)
I - aree particolarmente protette	50	40
II - aree prevalentemente residenziali	55	45
III - aree di tipo misto	60	50
IV - aree ad intensa attività umana	65	55
V - aree prevalentemente industriali	70	60
VI - aree esclusivamente industriali	70	70

NOTA – Valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei recettori.

Valori limite differenziali di immissione: I valori limite differenziali di immissione definiti come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva) sono i seguenti:

- 5 dB nel periodo diurno
- 3 dB nel periodo notturno

I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi :

- nelle aree classificate nella classe VI;
- se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;

- c) se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno;
- d) al rumore prodotto da :
- dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 - da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
 - da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Valori di qualità - Leq in dB(A)
 (Tabella D dell'Allegato al D.P.C.M. 14/11/1997)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06:00 – 22:00)	Notturno (22:00 – 06:00)
I - aree particolarmente protette	47	37
II - aree prevalentemente residenziali	52	42
III - aree di tipo misto	57	47
IV - aree ad intensa attività umana	62	52
V - aree prevalentemente industriali	67	57
VI - aree esclusivamente industriali	70	70

NOTA - Valori di attenzione:

- a) se riferiti a un'ora, i valori limite di immissione aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
- b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori limite di immissione. In questo caso, il periodo di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.

Il superamento di uno dei due valori, ad eccezione delle aree industriali in cui vale il superamento del solo valore di cui al punto b), comporta l'adozione dei Piani di Risanamento di cui all'Art. 7 della Legge 447/95.

Articolo 7: Direttive generali per la formazione degli strumenti urbanistici attuativi

1. In sede di formazione degli strumenti urbanistici attuativi, in relazione allo schema planivolumetrico generale e alla distribuzione delle diverse destinazioni di progetto, dovranno essere illustrati tutti i dati necessari per l'assegnazione del comparto edilizio a una determinata classe di zonizzazione acustica, ovvero alla suddivisione dello stesso in sub-comparti caratterizzati da differenti classi acustiche in funzione delle loro destinazioni d'uso specifiche.
2. L'approvazione degli strumenti attuativi comporterà il necessario aggiornamento d'ufficio del P.C.C.A., come indicato all'Art. 5 delle presenti Norme.
3. Nella progettazione urbanistica dovrà inoltre essere considerata la rumorosità riguardante tronchi stradali esistenti e di progetto, esterni o interni al comparto edilizio. In particolare, nella definizione dell'assetto planivolumetrico dovranno essere previsti distacchi dalle strade e dalle fonti di rumorosità ambientale tali da assicurare il rispetto dei livelli acustici prescritti dalla zonizzazione acustica relativa al comparto. Nei casi in cui ciò risulti impossibile, potrà essere prevista la installazione di idonee strutture fonoisolanti o fonoassorbenti (barriere acustiche ecc.) a protezione degli edifici.

Articolo 8: Direttive in materia di impatto acustico per l'attuazione di progetti urbanistici ed edilizi

1. I titolari dei progetti o delle opere sotto elencate sono tenuti alla predisposizione di una adeguata documentazione di impatto acustico:
 - a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali),



secondo la classificazione di cui al Regolamento di attuazione del Codice della Strada (D.Leg. 30.04.1992 n. 285, e successive modifiche e integrazioni);

- c) discoteche;
- d) circoli privati e pubblici esercizi in cui siano installati macchinari o impianti rumorosi;
- e) impianti sportivi e ricreativi;
- f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto su rotaia.

2. I titolari dei progetti o delle opere sotto elencate sono tenuti alla predisposizione di una adeguata valutazione previsionale del clima acustico:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici;
- e) nuovi insediamenti residenziali in prossimità delle opere di cui al comma 1.

3. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a insediamenti di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico, salve le esclusioni di cui al comma 4 del successivo Art. 9.

Articolo 9: Relazione di impatto acustico da allegare alle richieste di concessione edilizia

1. Gli interventi di realizzazione di ambienti civili ad uso pubblico o privato e di ambienti di lavoro ad uso produttivo nel settore secondario e terziario, sia attraverso nuove costruzioni che mediante ampliamenti e ristrutturazioni, dovranno garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore previsti dal Piano di classificazione acustica.



2. Per quanto riguarda le istanze di concessione edilizia e le Denunce di inizio attività per gli edifici contenuti nella Tabella A, categoria A, B, G, del D.P.C.M. 05.12.1997 all'interno delle classi acustiche V e VI, esse sono ammesse solo ed esclusivamente per edifici legati all'attività produttiva ivi insediata, i quali devono essere soggetti a vincolo di pertinenza all'attività; inoltre deve essere predisposta relazione, da tecnico competente, che soddisfi quanto previsto dagli Artt. 16, 19, 23.
3. Per quanto riguarda le istanze di concessione e le Denunce di inizio attività per gli edifici contenuti nella Tabella A del D.P.C.M. 05.12.1997 deve essere predisposta relazione, da tecnico competente, che soddisfi quanto previsto dagli Artt. 16, 19, 23.
4. Nel caso di interventi di realizzazione di ambienti di lavoro ad uso produttivo, commerciale, sportivo di svago o di servizio in genere, nei settori secondario e terziario, la relazione, predisposta da tecnico competente, dovrà contenere anche indicazioni relative all'inquinamento acustico verso l'esterno. In questo caso la relazione previsionale di impatto acustico dovrà contenere:
 - rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto;
 - localizzazione e descrizione delle sorgenti sonore connesse all'attività produttiva e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale;
 - valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dall'intervento previsto e verifica del rispetto del limite massimo di zona previsto dal Piano di classificazione acustica e del criterio differenziale, di cui all'Art. 4 del D.P.C.M. 14.11.1997.
5. La relazione di cui al comma precedente non dovrà essere presentata per gli edifici a destinazione residenziale o assimilabili, per i quali è sufficiente la relazione di cui al comma 3. I criteri di assimilazione per tipologie di attività terziarie e produttive non comportanti rilevanti impatti dal punto di vista acustico verranno definiti con deliberazione di Giunta comunale, fermo restando l'obbligo di presentazione della relazione previsionale del clima acustico per le aree interessate alla realizzazione di scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi



pubblici, nonché della relazione di impatto acustico per discoteche, circoli in cui si svolgono attività rumorose, impianti sportivi e ricreativi, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'Art. 8 della L. 447/95 e dell'Art. 8 delle presenti Norme.

Articolo 10: Relazione di impatto acustico da allegare ai progetti di opere stradali e infrastrutture di trasporto

1. I soggetti pubblici e privati, titolari dell'iniziativa relativa alla progettazione e alla realizzazione di nuove infrastrutture di trasporto ovvero alla ristrutturazione di quelle esistenti, sono tenuti a prevedere tutti i possibili accorgimenti costruttivi, quali soluzioni tecnologiche e scelta di materiali (barriere antirumore, asfalti a bassa rumorosità ecc.) atti a garantire la minimizzazione dell'inquinamento acustico nei confronti delle aree e degli insediamenti esposti: quanto sopra riguarda in particolare interventi relativi a linee ferroviarie, autostrade, assi di viabilità primaria e strade comunque caratterizzate da elevati flussi di traffico in prossimità di aree abitate o nelle quali gli strumenti urbanistici prevedano la realizzazione di nuovi insediamenti.
2. Analoghi criteri dovranno essere osservati in occasione degli interventi di manutenzione straordinaria comportanti il rifacimento della pavimentazione degli assi viari urbani ad elevato flusso di traffico.
3. La relazione di impatto acustico, di cui all'Art. 8 comma 2, della Legge 447/95 e all'Art. 8 delle presenti Norme, da allegare ai progetti relativi alla realizzazione di nuove strade, dovrà essere redatta da un tecnico competente e dovrà contenere i seguenti punti:
 - rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto;
 - valutazione dei flussi di traffico veicolare complessivo, della percentuale di veicoli pesanti e del relativo contributo alla rumorosità ambientale;
 - valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dall'infrastruttura prevista e verifica del rispetto del limite massimo di zona previsto dal Piano di classificazione acustica, da rilevare al limite delle zone edificate o edificabili;



- previsione dei dispositivi e accorgimenti tesi al contenimento degli effetti di inquinamento acustico.

4. Nel caso in cui la realizzazione dell'infrastruttura di trasporto in progetto comporti la previsione di superamento dei livelli acustici previsti dal Piano di classificazione acustica a carico delle aree adiacenti, i piani parcellari di esproprio relativi alla realizzazione di nuove linee di trasporto e /o al potenziamento di quelle esistenti dovranno prevedere l'acquisizione delle aree necessarie per la realizzazione dei dispositivi di protezione occorrenti, ed il progetto esecutivo dovrà essere integrato con la dettagliata descrizione di detti dispositivi.

Articolo 11: Documentazione da presentare in caso di riuso o cambio di destinazione del patrimonio edilizio esistente

1. In caso di mutamento di destinazione d'uso senza opere, a seconda della tipologia della nuova destinazione, deve essere presentata al Comune la relazione di impatto acustico di cui all'Art. 8 delle presenti Norme.
2. Qualora inoltre, anche in assenza di cambio di destinazione d'uso, si preveda l'inizio di una nuova attività di carattere terziario o produttivo soggetta a verifica o atto di assenso, comunque denominato, da parte del Comune, la relativa istanza o comunicazione deve essere integrata con la relazione di impatto acustico di cui all'Art. 8 delle presenti Norme.
3. È vietato il mutamento di destinazione d'uso dei fabbricati legati alle attività produttive ivi insediate e soggetti a vincoli di pertinenza all'attività.



Articolo 12: Piani aziendali di risanamento acustico

1. Le imprese esercenti attività produttive o commerciali rumorose, qualora i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti dal D.P.C.M. 14.11.1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, sono tenute a presentare al Comune con le modalità indicate all'Art. 13 della L.R. 89/98 e ss.mm.ii., apposito Piano di Risanamento Acustico (PdRA), entro il termine di sei mesi dall'approvazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica. Il Comune, entro 30 giorni dalla presentazione del PdRA, può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti nei tempi indicati. Per la valutazione dei PdRA il Comune potrà avvalersi del supporto tecnico dell'A.R.P.A.T. e per gli aspetti igienico sanitari della A.S.L. n. 8.
2. Le imprese che non abbiano presentato il Piano di Risanamento di cui al comma precedente sono comunque tenute, entro il termine indicato al comma predetto, ad adeguarsi ai limiti previsti, nella zona di riferimento, dal Piano Comunale di Classificazione Acustica.

Articolo 13: Adeguamento dei piani di risanamento

1. Per l'adeguamento dei piani di risanamento si fa riferimento a quanto previsto dall'art.15 della Legge 447/95.

TITOLO III: PRESCRIZIONI IN ORDINE ALLA UTILIZZAZIONE EDILIZIA DEI SUOLI E ALLA ESPOSIZIONE ALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Articolo 14: Prescrizioni per gli interventi di utilizzazione edilizia dei suoli, relativi ai nuovi comparti urbanistici, finalizzate alla protezione dall'inquinamento acustico

1. Di norma il grado di protezione dall'inquinamento acustico da conseguire nel caso di comparti edilizi di nuova realizzazione corrisponde al limite massimo di esposizione al rumore stabilito dal Piano di classificazione acustica per la classe di appartenenza del comparto interessato.
2. Per il conseguimento degli obiettivi previsti, il Comune potrà prescrivere la realizzazione di interventi attivi e passivi per il contenimento della rumorosità ambientale. In particolare, per gli interventi di protezione attiva potranno essere previsti: la limitazione del traffico veicolare; l'adozione di particolari limiti di velocità; l'istituzione di isole pedonali e di sensi unici; l'utilizzo di asfalti speciali a bassa rumorosità; per gli interventi di protezione passiva potranno essere prescritte la realizzazione di opportune barriere acustiche naturali e/o artificiali, oppure particolari caratteristiche planovolumetriche degli edifici.



Articolo 15: Prescrizioni per gli interventi di utilizzazione edilizia dei suoli, relativi a strumenti urbanistici attuativi in contesti ad impianto consolidato, finalizzate alla protezione dall'inquinamento acustico

1. Nel caso di interventi di trasformazione edilizia in contesti ad impianto urbanistico ed edilizio consolidato, dovrà essere perseguito il rispetto dei limiti previsti dal Piano di classificazione acustica, misurati in facciata agli edifici.
2. Per le aree interessate alla realizzazione delle tipologie di insediamenti di cui all'art. 8 comma 3 L.447/95 dovrà essere presentata valutazione di clima acustico, sulla base dei requisiti previsti dal D.P.C.M. 05.12.1997.
Gli edifici residenziali di nuova costruzione dovranno rispettare quanto previsto dal D.P.C.M. 05.12.1997.
3. Non è ammesso il recupero a uso residenziale di edifici o loro parti in assenza del rispetto delle prescrizioni di cui quanto sopra.
4. Non è ammesso il recupero a uso residenziale degli edifici legati ad attività produttive ivi insediate soggetti a vincoli di pertinenza all'attività.

Articolo 16: Prescrizioni per gli interventi di utilizzazione edilizia dei suoli, relativi a interventi edilizi diretti, finalizzate alla protezione dall'inquinamento acustico

1. Nel caso di realizzazione di nuovi edifici o di ristrutturazione, ampliamento o sopraelevazione di edifici esistenti che comportino il rifacimento di pareti e di serramenti esterni, e/o di pareti divisorie tra appartamenti e di solai e pavimenti, valgono i vincoli riportati agli Artt. 14 e 15 delle presenti Norme.



Articolo 17: Prescrizioni da osservare per la tutela dell'ambiente esterno in caso di realizzazione di edifici in cui si prevedano impianti, funzioni o attività in grado di provocare inquinamento acustico

1. I limiti massimi ammissibili di rumore proveniente da sorgenti interne a edifici disciplinati dal D.P.C.M. 14/11/97 in cui si prevedano impianti, funzioni o attività in grado di provocare inquinamento acustico, come definite dall'Art. 20 delle presenti Norme, sono quelli previsti dall'Art. 4 del D.P.C.M. 14.11.1997. Il criterio differenziale, di cui all'Art. 4 del Decreto citato, risulta applicabile secondo quanto indicato dall'articolo stesso.

Articolo 18: Prescrizioni da osservare in caso di progettazione e realizzazione di infrastrutture di trasporto

1. In sede di progettazione e realizzazione di infrastrutture di trasporto, la valutazione di previsione di impatto acustico, laddove necessario, dovrà prevedere idonei dispositivi di mitigazione a protezione degli edifici limitrofi esistenti.

TITOLO IV: REQUISITI DI ISOLAMENTO ACUSTICO DEGLI EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE OD INTERESSATI DA INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO

Articolo 19: Requisiti passivi minimi da garantire

1. Per il contenimento dell'inquinamento acustico all'interno di ambienti civili ad uso privato, pubblico o collettivo si dovrà fare riferimento al D.P.C.M. 05.12.1997 (Determinazione dei requisiti passivi degli edifici) fermo restando il rispetto dei valori limite di differenziale per le attività disciplinate dall'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97.

TITOLO V: DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE

Articolo 20: Definizione di attività rumorosa

1. Si definisce attività rumorosa l'uso di impianti, apparecchiature, macchine di qualsiasi genere in attività di carattere produttivo, ricreativo o di ogni altro tipo che comporti emissioni sonore tali da produrre sull'uomo effetti disturbanti o determinanti un qualsiasi deterioramento qualitativo dell'ambiente.
2. Ferma restando la responsabilità dell'esercente l'attività per l'inquinamento acustico eventualmente prodotto, il Comune, a titolo orientativo, può formulare elenchi di attività per le quali il carattere di rumorosità è riconosciuto a priori.

Articolo 21: Limiti all'uso del patrimonio edilizio per la installazione di attività, funzioni e/o impianti in grado di determinare effetti di inquinamento acustico

1. La collocazione delle attività a maggiore impatto acustico nel patrimonio edilizio esistente deve essere condizionata alla minimizzazione della rumorosità ambientale esterna.
2. L'insediamento delle attività di cui sopra non deve avvenire, per quanto possibile, in edifici a prevalente destinazione residenziale.
3. L'insediamento di attività ad elevato impatto acustico che si svolgono in periodo notturno (ad esempio dancing) deve avvenire di norma in edifici a nulla o bassa presenza di funzioni residenziali, e inoltre in presenza di elevate dotazioni a parcheggio non altamente utilizzati durante il periodo notturno.



4. Non potranno in nessun caso essere autorizzate attività che possano comportare, in base alla valutazione di impatto acustico, un superamento di limiti assoluti di zona e differenziale (con esclusione della classe VI, in quanto per essa non è prevista la valutazione del criterio differenziale).
5. Per gli edifici sia residenziali che ad altro uso, la relazione di impatto acustico dovrà verificare sia l'emissione sonora diretta che quella indiretta causata dal traffico indotto, con particolare riferimento al periodo notturno. Il rumore causato dal traffico indotto non dovrà superare il limite previsto dal Piano di classificazione acustica. Nel caso in cui il rumore ambientale risulti superiore al limite di zona, il rumore misurato con l'attività in funzione non dovrà essere superiore al rumore misurato con l'attività chiusa (nel giorno di chiusura). Di norma, il Comune potrà vietare o imporre particolari limiti allo svolgimento di attività di pubblico esercizio, anche in circoli privati, in orario notturno, negli edifici in cui si trovino unità residenziali.

Articolo 22: Requisiti di isolamento acustico da assicurare per immobili o loro parti, in cui si trovino installazioni ed impianti o si svolgano attività determinanti effetti di inquinamento acustico

1. Negli ambienti destinati ad ospitare attività rumorose, il valore di isolamento acustico normalizzato per via aerea fra ambienti adiacenti e sovrapposti dovrà essere definito, caso per caso, dalla previsione di impatto acustico, fatto salvo quanto previsto all'Art. 19 delle presenti Norme.



Articolo 23: Prescrizioni relative alla installazione di impianti in grado di generare vibrazioni trasmissibili per via strutturale

1. L'installazione di impianti o macchine che possono dar luogo a vibrazioni o rumori trasmissibili per via strutturale deve, di norma, avvenire ai piani terra su idonei supporti e basamenti antivibrazioni. E' esclusa la loro collocazione ai piani sovrastanti oppure ai piani interrati e seminterrati (potrà essere concessa eventuale deroga dietro presentazione di una relazione redatta da un tecnico competente attestante la non rumorosità della macchina).



TITOLO VI: ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

Articolo 24: Definizioni e deroghe

1. Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili. Sono da escludersi le attività ripetitive. Le attività rumorose temporanee possono essere permesse in deroga ai limiti di classe acustica qualora lo richiedano particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità.
2. Il provvedimento autorizzativo del Comune, riportato nelle norme che seguono prescrive le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi ed i limiti temporali e spaziali di validità della deroga.

Articolo 25: Emergenze

1. Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, e' concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dalle presenti norme.

Articolo 26: Prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione in deroga per i cantieri edili, stradali ed assimilabili

1. In caso di attivazione di cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e



certificazione e dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al meglio la rumorosità verso soggetti disturbabili attuando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno disturbante il loro uso

2. Per le altre attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso. Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

Articolo 27: Relazione di impatto acustico per la richiesta del rilascio della deroga ai limiti di classe acustica relativamente ai cantieri edili e/o stradali o assimilabili

Per le attività che rientrano nelle condizioni elencate di seguito, possono essere rilasciate deroghe alle condizioni sotto elencate.

- a) **Cantieri edili, stradali o assimilabili in aree di Classe III, IV e V, non in prossimità di scuole, ospedali e case di cura.**

Orario dei lavori:

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi nei cantieri stradali può essere consentita nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 19.00; il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00. Le attività che non comportano impiego di attrezzature che diano luogo al superamento dei limiti di zona devono comunque cessare alle ore 20.00.

Limiti:

- 70 dB(A) (65 dB(A) misurati all'interno delle abitazioni nel caso di ristrutturazioni interne); nel caso di cantieri stradali il tempo di misura viene esteso a 30 minuti consecutivi.



Durata dei lavori:

- massimo 20 giorni lavorativi.

Giorni:

- tutti i giorni feriali escluso il sabato, fatti salvi casi specifici.

b) Documentazione da presentare soltanto per durate superiori a 5 giorni lavorativi:

1. Una relazione che attesti che i macchinari utilizzati rientrano nei limiti di emissione sonora previsti per la messa in commercio dalla normativa nazionale e comunitaria vigente entro i tre anni precedenti la richiesta di deroga;
2. Un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (D.M. n. 588/87, D.Lgs. n. 135/92 e D.Lgs. n. 137/92);
3. Un elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo;
4. una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione;

I documenti indicati ai punti 1, 2 e 3 dovranno essere redatti da tecnico competente ai sensi dell'art. 16 della L.R. 89/98 e ss.mm.ii..



Articolo 28: Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, oltre a quelle già indicate all'Art. 24 delle presenti Norme, quelle esercitate presso pubblici esercizi o circoli privati a supporto dell'attività principale licenziata (quali ad es.: piano-bar, serate musicali, ecc.). In caso di superamento dei limiti assegnati alla zona deve essere richiesta la specifica autorizzazione secondo quanto stabilito dagli Artt. 30-31.

Articolo 29: Prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione in deroga per manifestazioni, spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto (Luna park – feste paesane – spettacoli circensi)

a) Attività temporanee e manifestazioni nelle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo ovvero mobile ovvero all'aperto

1. Salvo quanto previsto all'Art. 29 relativamente alle attività temporanee esercitate presso pubblici esercizi e circoli privati, la localizzazione delle aree da destinarsi a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto è individuata nella cartografia del P.C.C.A (Loc. Ferrantina)
2. I richiedenti l'uso dell'area dovranno presentare la seguente documentazione:
 - una relazione che attesti il rispetto dei criteri generali stabiliti dal Comune per l'area interessata;
 - un elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno comunque adottati per l'ulteriore limitazione del disturbo.



Limiti:

Esternamente all'area:

- coincidono con i limiti di zona in prossimità dei recettori sensibili presenti (escluso il differenziale);

Internamente all'area:

- Il limite massimo di emissione da non superare è di 70 dB Leq(A). Non si considerano i limiti differenziali. Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini.

Durata dell'attività:

- qualunque periodo.

Giorni:

- tutti.



Orario dell'attività:

Il funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona, e' consentito dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 24.00.

Per le aree dove sono presenti edifici scolastici ad una distanza inferiore a 200 metri, l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico.

Attività temporanee e manifestazioni ubicate al di fuori delle aree di cui al punto precedente

Orario:

- tra le ore 10.00 e le ore 24.00.

Per le aree dove siano presenti edifici scolastici ad una distanza inferiore a 200 metri, l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico.

Limiti:

- 70 dB dalle ore 10.00 alle ore 22.00;
- 60 dB dalle ore 22.00 alle ore 24.00.

Durata:

- nelle zone con presenza di abitazioni non possono essere concesse deroghe ai limiti per oltre 30 giorni nel corso dell'anno, anche se riferite a sorgenti ed eventi diversi tra loro.

Giorni:

- tutti.

Documentazione da presentare per durate superiori a 3 giorni:

- una relazione che attesti tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo redatta da un tecnico competente ai sensi dell'art. 16 della LR 89/98;
- una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati.

Articolo 30: Attività temporanee o manifestazioni che non rientrano in nessuno dei casi precedenti

- Per le attività che non abbiano i requisiti per una deroga di tipo semplificato o che non prevedano di rispettarne le condizioni la richiesta di autorizzazione deve contenere una relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere, redatta da tecnico competente dell'art. 16 della L.R. 89/98 e ss.mm.ii che contenga:
- un elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
- una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati;
- per i cantieri una relazione che attesti l'eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di limitazione delle emissioni sonore; nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (D.M. n. 588/7, D.Lgs. n. 135/92 e D.Lgs. n. 137/92).

La relazione dovrà definire:

- la durata della manifestazione o del cantiere;
- l'eventuale articolazione temporale e durata delle varie attività della manifestazione o del cantiere;
- deroghe richieste e la loro motivazione, per ognuna delle attività diverse previste.

- La specifica domanda di autorizzazione in deroga dovrà essere indirizzata al Sindaco, accompagnata dalla valutazione di impatto acustico, almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività. Il Sindaco, sentito il parere della A.S.L., può autorizzare l'attività rumorosa temporanea in deroga alle presenti norme.



Articolo 31: Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

1. L'esercizio di attività rumorosa a carattere temporaneo sul territorio comunale nel rispetto dei limiti di rumore e di orario indicati agli articoli precedenti necessita di comunicazione da inviare al Sindaco almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa per l'acquisizione da parte del richiedente della specifica autorizzazione all'esercizio di tale attività.
2. Qualora, per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il legale rappresentante dell'attività rumorosa a carattere temporaneo ritenga necessario superare i limiti di rumore e/o di orario indicati nel regolamento, dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività. Il Sindaco, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, sentito il parere della A.S.L., può autorizzare l'attività rumorosa temporanea in deroga alle presenti norme.
3. La domanda per il rilascio della deroga ai limiti di classe acustica relativamente ai cantieri edili, stradali, o assimilabile e relativamente alle manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico devono essere allegate rispettivamente nell'istanza di concessione edilizia e/o nella domanda di licenza per spettacoli e intrattenimenti pubblici.
4. La violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione potrà comportare la revoca della stessa e l'attività rumorosa dovrà essere immediatamente adeguata ai limiti massimi e orari delle presenti norme.



TITOLO VII: ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE

Articolo 32: Macchine da giardino

1. L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 7.00 alle 19.00; nei giorni festivi ed il sabato, dalle ore 8.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 20.00. Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

Articolo 33: Macchine agricole

1. L'impiego temporaneo di macchine agricole per i lavori stagionali e di manutenzione e adeguamento inerenti la conduzione, coltivazione e la silvicoltura dei fondi in deroga ai limiti della classificazione acustica è consentito dalle ore 6.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali e dalle ore 6.00 alle ore 13.00 dei giorni festivi.
2. Relativamente alle emissioni rumorose le macchine e gli impianti posti in uso dovranno essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

Articolo 34: Altoparlanti

1. L'impiego di altoparlanti installati su veicoli a scopo pubblicitario è consentito nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30, mentre nei giorni festivi e al sabato l'orario sarà dalle ore 9.00 alle ore 12.00.



Articolo 35: Allarmi acustici

1. Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma la durata di tale emissione non può superare il periodo di 15 minuti nel periodo di riferimento diurno o notturno.

TITOLO VIII: SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 36: Sanzioni amministrative

1. Oltre a quelle previste dall'art.17 della L.R. n.89/98 vengono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:
 - a) chiunque violi le disposizioni relative all'isolamento e alla collocazione degli impianti di cui all'Art. 23 è sottoposto a una sanzione amministrativa da € 51.66 a € 309.87 a cui seguirà un'ordinanza di adeguamento;
 - b) chiunque violi le prescrizioni relative alla coltivazione di cave di materiali di cui all'Art. 29 è sottoposto a una sanzione amministrativa da € 103.29 a € 516.46 a cui seguirà una ordinanza di adeguamento;
 - c) chiunque violi le prescrizioni relative all'impiego di attrezzature rumorose con carattere di temporaneità di cui agli Artt. 35, 36, 37, 38 è sottoposto a una sanzione amministrativa da € 51.66 a € 309.87 a cui seguirà una ordinanza di adeguamento.
 2. Nel caso in cui le suddette sanzioni non vengano corrisposte entro 60 gg. dalla contestazione gli importi sono raddoppiati. Del pari gli importi sono raddoppiati in caso di recidiva entro il biennio.
 3. In tutti i casi di violazione delle norme di legge e di regolamento relative alla tutela dall'inquinamento acustico, l'Autorità Comunale, per motivi di igiene, sanità o quiete pubblica,
-



può ordinare la cessazione totale o parziale dell'attività rumorosa e la disattivazione di impianti e macchinari rumorosi. Per quanto non disposto dalle presenti Norme, in materia di sanzioni amministrative si rinvia all'Art. 10 della Legge 447/95 e alle disposizioni previste dall'Art.17 della L.R. 89/98 e ss.mm.ii..

4. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli Artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'Art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti assunti dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

Articolo 37: Sospensione e revoca delle autorizzazioni

1. Il persistente e ripetuto mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità di cui al D.P.C.M. 14.11.1997 comporta, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dalle presenti norme, la sospensione della attività rumorosa e della licenza o autorizzazione d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.